

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARIOTTI e COLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1989

Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per contributi previdenziali e per il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita con i «progetti socialmente utili»

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 23 della legge n. 67 del 1988 si pone come obiettivo la compressione del tasso di disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno attraverso lo strumento di «progetti socialmente utili».

Si è data così la possibilità alle imprese, anche cooperative, di presentare progetti per lo svolgimento di attività finalizzate a scopi di utilità sociale mediante l'impiego di giovani avviati dalle liste di collocamento, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

Le risorse economiche spese dallo Stato mediante l'integrale finanziamento di detti progetti e la qualificazione professionale indubbiamente conseguita dal singolo lavoratore a conclusione del progetto, rischiano

di essere vanificati, così come gli obiettivi propri della legge, e ciò per carenza di norme atte a tutelare la qualificazione professionale raggiunta con l'attività lavorativa prestata durante la fase di realizzazione del progetto.

Si impone pertanto l'emanazione di una idonea normativa che lasci traccia della qualificazione professionale conseguita da ciascun giovane utilizzato conformemente alla qualifica ricoperta.

Inoltre, il settimo comma del suddetto articolo riconosce la contribuzione figurativa a fini previdenziali solo a coloro che in precedenza all'avviamento ai progetti percepivano un sussidio di disoccupazione.

Eppure, una più rigorosa interpretazione della natura del rapporto di lavoro dei giovani avviati ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 67 porta a leggere lo stesso come prestazione di lavoro dipendente, sia pure a tempo parziale e determinato.

I giovani, infatti:

a) sono avviati al collocamento secondo precise qualifiche;

b) sono soggetti a definiti orari di lavoro;

c) sono vincolati a disposizioni operative da parte dei soggetti attuatori;

d) sono sottoposti al controllo degli ispettori del lavoro rispetto all'attuazione dei contenuti progettuali ed agli orari;

e) sono retribuiti in ragione delle ore effettivamente prestate.

Il non aver esteso a tutti i giovani impegnati, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 67, la contribuzione figurativa, riconosciuta viceversa ai giovani che nell'ambito dello stesso progetto usufruivano in precedenza all'avviamento dell'assegno di disoccupazione, determina una disparità di trattamento e si rivela punto debole che va sanato, pena il rischio di vedere statuite, proprio da parte dello Stato, forme di lavoro almeno parzialmente in nero, a dispetto dello stesso articolo 38 della Costituzione che garantisce la tutela previdenziale ad ogni lavoratore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai giovani impegnati nei progetti di pubblica utilità previsti dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, vanno accreditati i contributi figurativi relativi all'ammontare delle effettive indennità percepite nel corso dell'attuazione dei progetti.

Art. 2.

1. Al termine dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ai giovani impegnati nei progetti va rilasciato, a cura della competente commissione regionale per l'impiego, un attestato, riconosciuto valido ad ogni effetto di legge, comprovante la partecipazione ai corsi di formazione professionale ed allo svolgimento delle attività lavorative previste nei progetti secondo le qualifiche professionali e le mansioni svolte.

Art. 3.

1. L'attestato di cui all'articolo 2 costituisce titolo preferenziale, nel limite di tre anni successivi al rilascio, per l'avvio dei giovani ai progetti previsti dalle leggi dello Stato e finalizzati alla creazione di nuove occupazioni nei territori del Mezzogiorno di cui al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.